

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI  
PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN  
QUINTO DELLE PENSIONI**



## **ART.1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Con la presente procedura si definiscono le modalità applicative delle disposizioni in materia di prestiti contratti dai pensionati della Fondazione ENASARCO (di seguito "Fondazione") estinguibili con cessione fino a un quinto della pensione contenute nell'articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 come modificato e integrato dall'articolo 13 bis, comma 1, lettera a) della legge 14 maggio 2005, n. 80 e dall'articolo 1, comma 346, della legge 13 dicembre 2005, n. 266 nonché nel Regolamento di attuazione approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 Dicembre 2006, n. 313 (di seguito "Decreto").

## **ART.2**

### **INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI**

La Fondazione procede a dare esecuzione alla cessione del quinto per i prestiti concessi esclusivamente dagli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco generale previsto dall'art 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il loro oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

L'esecuzione della cessione del quinto è subordinata in ogni caso all'accettazione integrale delle presenti Disposizioni da parte dei predetti soggetti.

Con lo stesso modulo di accettazione devono essere comunicati all'ENASARCO i seguenti dati:

- codice ABI e CAB
- numero e data di iscrizione UIC
- ragione sociale e indirizzo della Sede Legale
- partita IVA
- coordinate bancarie di un unico conto corrente scelto per l'effettuazione del versamento delle quote di pensione oggetto di cessione.

## **ART. 3**

### **TRATTAMENTI PENSIONISTICI CEDIBILI**

Sono cedibili tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla Fondazione ovvero:

- pensione di vecchiaia
- pensione di invalidità parziale / inabilità
- pensione ai superstiti.



#### **ART. 4**

##### **QUOTA CEDIBILE**

E' cedibile la pensione per una quota massima pari ad un quinto, calcolata al netto delle ritenute fiscali anche sopravvenute e fatto salvo il trattamento minimo così come annualmente determinato dall'INPS.

Se l'importo di cui al comma 1, eccede la differenza tra il netto e la misura del trattamento minimo la quota cedibile è ridotta fino a concorrenza del trattamento minimo.

Qualora l'importo netto della pensione sia inferiore al trattamento minimo non si procede a dare esecuzione alla cessione del quinto.

Qualora il richiedente sia titolare di più trattamenti pensionistici erogati dalla Fondazione la quota di cui al comma 1 e la salvaguardia del trattamento minimo va determinata sul totale dei trattamenti stessi.

#### **ART. 5**

##### **TASSO EFFETTIVO GLOBALE APPLICATO**

Il tasso effettivo globale applicato ai contratti di finanziamento non può essere superiore alla soglia di usura rilevata trimestralmente ai sensi della legge n.° 108 del 1996.

Per la concreta applicazione del comma 1 si fa riferimento alla soglia di usura relativa al trimestre di sottoscrizione del contratto di finanziamento indipendentemente dal trimestre di esecuzione della cessione del quinto.

#### **ART. 6**

##### **ADEMPIMENTI A CARICO DEL PENSIONATO**

Il pensionato, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, deve richiedere alla Fondazione il certificato di quota del quinto cedibile, attraverso le modalità stabilite dall'Ente.

La richiesta può essere inoltrata:

- direttamente dal pensionato presso qualunque sede della Fondazione;
- mediante delega ad un soggetto terzo; in questo caso la documentazione deve essere corredata di apposita delega, e di copia di un documento valido e firmato del delegato e del delegante;
- mediante Raccomandata A/R.; in questo caso la documentazione deve essere corredata di copia di un documento valido e firmato.



La Fondazione rilascia il certificato di cui al comma 1 entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. In caso di documentazione incompleta o assente il termine decorre dalla data di perfezionamento della domanda.

## **ART. 7**

### **ADEMPIMENTI A CARICO DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO**

L'intermediario, previa presentazione da parte del pensionato del certificato di cui all'articolo 6, comma 1, provvede a notificare in qualsiasi forma, purché avente data certa, il contratto di cessione del quinto esclusivamente presso Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni - Via Antoniotto Usodimare 31, 00154 Roma.

I contratti notificati dovranno risultare stipulati nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali, come previsto dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 266 del 2005, nonché dell'articolo 7 del Decreto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 il piano di ammortamento deve avvenire con rate mensili costanti.

## **ART. 8**

### **TRATTENUTA SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO**

La Fondazione effettua la trattenuta sul trattamento pensionistico ed eroga l'importo al cessionario in possesso dei requisiti di cui all'art.2, entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto di cessione del quinto.

E' esclusa ogni responsabilità della Fondazione per ritardi dovuti a notifiche indirizzate a strutture non competenti o eseguite con modalità tali da non consentire la corretta individuazione della provenienza della notifica o della data certa.

Le rate già scadute vengono recuperate a partite dal primo rateo di pensione sul quale viene effettuata la trattenuta per il tempo necessario al recupero.

## **ART. 9**

### **MODIFICHE DELLA QUOTA CEDIBILE**

L'importo della quota cedibile di cui all'art. 4 è determinato sulla base delle risultanze contabili accertate alla data della comunicazione di cedibilità.

L'importo di cui al comma 1 può essere modificato a seguito delle variazioni della prestazione.

La Fondazione è espressamente esonerata da ogni responsabilità conseguente a modifiche della quota di cessione del quinto.



Il nuovo importo della quota cedibile è comunicato, entro 60 giorni, al cedente e al cessionario e rimane in vigore fino a nuove comunicazioni.

Qualora il nuovo importo della quota cedibile, risulti inferiore a quanto precedentemente comunicato o trattenuto, a partire dal primo pagamento utile successivo alla data della comunicazione di cui al comma 4, l'importo trattenuto sarà ridotto fino a concorrenza della nuova quota cedibile.

## **ART. 10**

### **DECESSO DEL PENSIONATO**

In caso di decesso del pensionato, la Fondazione si impegna a comunicare l'evento al cessionario entro 60 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell'evento stesso.

Il cessionario si impegna a restituire alla Fondazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decesso del pensionato tutte le somme erogate a titolo di cessione del quinto relative ai ratei di pensione emessi dopo il decesso stesso.

Il mancato rispetto del termine di cui al comma 2 determina la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione del quinto pensionistico da parte della Fondazione ai sensi di quanto stabilito dall'art 2.

## **ART. 11**

### **REVOCA O SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA**

In caso di provvedimento di revoca o sospensione del diritto alla prestazione pensionistica, la Fondazione si impegna a comunicare l'evento al cessionario entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento adottato.

Il cessionario si impegna a restituire alla Fondazione entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca tutte le somme erogate a titolo di cessione del quinto relative ai ratei di pensione emessi dopo la data del provvedimento di cui al comma precedente.

Il mancato rispetto del termine di cui al comma 2 determina la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione del quinto pensionistico da parte della Fondazione ai sensi di quanto stabilito dall'art 2.

## **ART. 12**

### **ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI**

In caso di estinzione anticipata del prestito, il cessionario deve darne adeguata comunicazione alla Fondazione entro 30 giorni dalla data del provvedimento adottato.



La Fondazione provvede a sospendere il pagamento delle quote di cessione del quinto entro 60 giorni dalla data di notifica dell'estinzione anticipata del prestito dandone comunicazione al cedente e al cessionario.

Il cessionario si impegna a restituire alla Fondazione entro 30 giorni dalla comunicazione di cui comma 2, tutte le somme erogate a titolo di cessione del quinto relative ai ratei di pensione emessi dopo la data del provvedimento di cui al comma 1.

Qualora l'estinzione anticipata sia avvenuta per contrarre un nuovo contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, si applicano le disposizioni di cui agli art. 6 e seguenti della presente procedura.

### **ART. 13**

#### **CONVENZIONE**

Al fine di assicurare ai pensionati Enasarco condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle medie del mercato, la Fondazione provvede a stipulare apposite Convenzioni con gli intermediari finanziari.

La Fondazione provvede, altresì, a divulgare nelle forme più idonee a consentire una ampia diffusione tra gli iscritti ed i pensionati, l'elenco degli intermediari finanziari che sottoscrivono la Convenzione.

### **ART. 14**

#### **ACCREDITAMENTO**

Gli intermediari finanziari che non sottoscrivono la Convenzione devono richiedere l'accREDITamento presso la Fondazione Enasarco previa compilazione del modello allegato alla presente procedura e integrale accettazione delle norme in essa contenute.

La Fondazione procede a dare esecuzione alla cessione del quinto pensionistico per prestiti concessi dagli intermediari di cui al comma precedente previo accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

### **ART. 15**

#### **RIMBORSO ONERI**

L'Intermediario finanziario si impegna a rimborsare alla Fondazione ENASARCO le spese amministrative sostenute dalla Fondazione ENASARCO per le cessioni attivate.

Nei confronti degli intermediari di cui all'art 4 che hanno sottoscritto l'apposita Convenzione, l'onere, da corrispondersi in via anticipata per ogni bimestre di pagamento e per ciascun



contratto di cessione, è pari a 1,5 volte l'importo applicato dalle Poste Italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale.

Nei confronti degli intermediari di cui all'art 4 che non hanno sottoscritto l'apposita Convenzione, l'onere, da corrispondersi in via anticipata per ogni bimestre di pagamento e per ciascun contratto di cessione, è pari ad € 15,00 (quindici/00).

Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono trattenute direttamente dalla Fondazione ENASARCO sull'ammontare complessivo bimestrale riversato all'Intermediario Finanziario.

## **ART. 16**

### **PUBBLICITA'**

Della presente procedura, delle eventuali modifiche nonché delle apposite Convenzioni stipulate verrà data pubblicità sul sito web [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it) e nelle altre forme che la Fondazione riterrà più idonee.